

**OGGETTO: Precisazione della data di scadenza per la presentazione del modello di dichiarazione ambientale (MUD 2003)**

Il presente notiziario viene inviato, a parziale modifica del precedente notiziario n. 5 del 6 marzo 2003, a seguito di chiarimenti pervenuti dal Ministero circa la data di scadenza della presentazione della dichiarazione ambientale (MUD) fissata definitivamente al **27 giugno 2003**.

Da dove è nata questa incertezza sulla scadenza per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2003)?

L'incertezza sulla data di presentazione è dovuta al fatto che il D.P.C.M. 24 dicembre 2002, che ha approvato inizialmente il MUD 2003, è risultato mancante di alcune schede e pertanto il legislatore è stato costretto ad emanare un successivo decreto che integrasse il precedente.

Questo un nuovo decreto è stato emanato il 24 febbraio 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2003.

A questo punto è nato il problema circa la data da cui far partire il calcolo dei 120 giorni previsti dalla legge n. 70/1994: dalla data di pubblicazione del primo o del secondo decreto?

C'è chi sosteneva che i 120 giorni andavano calcolati dalla data di pubblicazione del primo decreto, che era quello che effettivamente ha approvato il modello per il 2003, e che, pertanto, la data di scadenza della presentazione del MUD 2003 doveva essere il **5 maggio 2003**.

Ma c'era anche chi sosteneva che, essendo stato emanato un secondo decreto che "integrava" il primo, il calcolo dei 120 giorni doveva partire dalla data di pubblicazione di questo secondo decreto, e che, pertanto, la data di scadenza della presentazione del MUD 2003 doveva essere il **27 giugno 2003**.

A seguito di numerosi quesiti giunti ai Ministeri competenti (Attività produttive e Ambiente), è stato stabilito che, considerato che il decreto del 24 febbraio 2003 non ha semplicemente "rettificato" ma ha "integrato" il precedente decreto, per il calcolo dei 120 giorni bisogna prendere in considerazione questo secondo decreto, e, pertanto, la data di scadenza della presentazione del MUD 2003 viene definitivamente fissata in quella del 27 giugno 2003.

**Si allega il Notiziario n. 4 nella sua redazione aggiornata.**

# **MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE** **(MUD)**

## **1. Soggetti obbligati**

La legge n. 70 del 1994 ha previsto che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti da leggi, decreti e da altre norme di attuazione in materia ambientale, fossero soddisfatti attraverso la presentazione di un **MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD)**, alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

La comunicazione rifiuti riguarda gli obblighi e i soggetti previsti dalla legge n. 22 del 1997, e successive modificazioni.

In particolare i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione rifiuti sono:

- *i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti;*
- *coloro che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;*
- *i commercianti e gli intermediari dei rifiuti;*
- *i produttori (imprese ed enti) di rifiuti pericolosi;*
- *le imprese agricole con un volume di affari superiore a 7.746,85 euro limitatamente ai soli rifiuti pericolosi;*
- *i produttori (imprese ed enti) di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali (escluse le imprese artigiane con un numero di dipendenti inferiore o uguale a tre), rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.*

A questi vanno aggiunti:

- *tutti i produttori di imballaggi, tutti i fornitori di materiali di imballaggio, i trasformatori e gli importatori di imballaggio vuoti e di materiali di imballaggio;*
- *tutti gli utilizzatori di imballaggio (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni).*

Da quest'anno il MUD potrà essere presentato **utilizzando la nuova classificazione CER** (Catalogo Europeo dei Rifiuti), entrata formalmente in vigore il 1° gennaio 2002.

Il modello di dichiarazione (MUD) con le relative istruzioni per la compilazione sono scaricabili dal seguente indirizzo Internet:

[http://www.minindustria.it/organigramma/documento.php?id=2064&sezione=organigramma&tema\\_dir=tema2](http://www.minindustria.it/organigramma/documento.php?id=2064&sezione=organigramma&tema_dir=tema2).

## **2. Luogo e termini di presentazione**

Il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), per l'anno 2003, con riferimento all'anno 2002, è stato **approvato con il D.P.C.M. 24 dicembre 2002** (pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2003) e integrato con un successivo D.P.C.M. del 24 febbraio 2003 (pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2003).

Per effetto della disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 6, della legge n. 70/1994, aggiunto dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 93/2001 (secondo la quale il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del modello stesso), **il termine di invio** alla Camera di Commercio della dichiarazione per l'anno 2003 è il

**27 giugno 2003.**

Il modello di dichiarazione va presentato alla **Camera di Commercio territorialmente competente**, e cioè quella della Provincia in cui ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce, o mediante consegna diretta o mediante spedizione postale a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento o mediante invio telematico.

Per quanto riguarda la Camera di Commercio di Ancona, il MUD, una volta compilato, potrà essere:

- **consegnato a mano**, all'Ufficio di **Jesi** o all'Ufficio di **Fabriano** o all'Ufficio di **Senigallia**, o direttamente alla sede di **Ancona**;  
*oppure*
- **spedito per raccomandata**, con l'apposita busta, alla sola sede di Ancona, al seguente indirizzo: **Camera di Commercio, P.za XXIV Maggio, 1 - 60100 ANCONA.**

### **3. Modalità di presentazione**

Il MUD potrà essere trasmesso alla camera di Commercio:

- **su carta**, o
- **su dischetto.**

Per coloro che volessero utilizzare il supporto informatico, oltre che trovarlo disponibile presso la Camera di Commercio, e' possibile scaricare, gratuitamente, il programma dai seguenti siti internet:

[www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it)

[www.infocamere.it](http://www.infocamere.it)

[www.uniocamere.it](http://www.uniocamere.it)

[www.minindustria.it](http://www.minindustria.it)

[www.miniambiente.it](http://www.miniambiente.it)

[www.anpa.it](http://www.anpa.it)

**Su un unico dischetto possono essere presentate più dichiarazioni.**

Alla presentazione del dischetto deve essere allegato il modulo riepilogativo delle dichiarazioni contenuto nel supporto informatico (allegato 7).

Da quest'anno viene, inoltre, previsto anche **l'invio telematico del MUD**, in rapporto alla progressiva diffusione delle firme digitali distribuite dalle Camere di Commercio.

In sostanza, i dichiaranti che dispongono della firma digitale rilasciata da un'Autorità di certificazione, della smart card e del relativo lettore, possono registrarsi e trasmettere telematicamente il MUD.

#### **4. Diritti di segreteria**

Per tale denuncia è previsto il pagamento dei **diritti di segreteria** dell'importo:

- **di 15 €**, per la denuncia cartacea,
- **di 10 €**, per la denuncia presentata su supporto informatico.

Per quanto riguarda la Camera di Commercio di Ancona, tali diritti vanno pagati **esclusivamente sul C/C Postale n. 15681604**, intestato alla *Camera di Commercio – Sezione Regionale Albo smaltitori – ANCONA*, indicando nel retro la causale: *Diritti segreteria – MUD 2003 – Comunicazione rifiuti L. n. 70/1994*.

La parte del bollettino postale riportante la dicitura “*Attestazione di un versamento*” va presentata unitamente alla comunicazione rifiuti.

In caso di dichiarazioni multiple su supporto informatico, il soggetto che presenta le dichiarazioni per conto di dichiaranti, potrà utilizzare un unico bollettino di pagamento di importo pari alla somma dei diritti di segreteria di ogni singola comunicazione contenuta nella dichiarazione multipla.